

R.E.M. SRL

Inviata tramite e-mail PEC all'indirizzo: rem-motori@messaggipec.it

Francavilla al Mare, 30/04/2015

**Oggetto:** Comunicazione PEC ai creditori.

*Concordato pieno liquidatorio Sabila Srl - Num/Anno: 6/2014*

*Giudice Delegato Giudice Delegato Nicola Valletta*

*E-mail PEC: cp6.2014chieti@pecfallimenti.it*

Nella mia qualità di curatore della procedura Sabila Srl, con la presente:

- | Vi comunico che l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura di cui sopra, al quale rivolgermi in futuro, è il seguente: **cp6.2014chieti@pecfallimenti.it**;
- | Vi invito a comunicare all'indirizzo di cui sopra, entro tre mesi, il Vostro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura;
- | Vi avverto di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

**Informazione ulteriore:**


È stato predisposto un sistema informativo che permetterà ai creditori di acquisire notizie sulla procedura mediante internet. Per ottenere ciò è necessario che ogni creditore che lo desidera si registri nell'area riservata ai creditori del sito **www.portalecreditori.it**, utilizzando il seguente codice creditore assegnato:

**CODICE DI ACCESSO: r1j14det526858** *attenzione: i caratteri sono tutti minuscoli*

Connettendosi al sito si otterranno le informazioni che lo scrivente riterrà opportuno pubblicare. Si precisa che questa metodologia ha natura di "strumento informativo", ma non sostituisce le funzioni della cancelleria fallimentare presso il Tribunale.

Cordiali saluti

*il Commissario*  
Avv. Giuseppe Piergiorgio De Medio



**Tribunale di Chieti**  
**Sezione Fallimentare**  
**Concordato Preventivo R.C.P. 06/2014**  
**Giudice Delegato Dott. Nicola Valletta**

Commissari Giudiziali

Avv. Giuseppe Piergiorgio De Medio  
Via Salita San Franco, 14  
66023 Francavilla al Mare  
Tel. 085.817119 – Fax 085.4913855  
e-mail [piergiorgio@studiolegaledemedio.it](mailto:piergiorgio@studiolegaledemedio.it)  
P.E.C. [avvgiuseppepiergiorgiodemedio@pec.ordineavvocatichieti.it](mailto:avvgiuseppepiergiorgiodemedio@pec.ordineavvocatichieti.it)

Dott. Nicola Scamuffo  
Dottore CommercialistRevisore Legale  
Via G. ALMIRANTE, 8  
65015 Montesilvano (PE)  
e-mail: [n.scamuffo@inwind.it](mailto:n.scamuffo@inwind.it)  
P.E.C.: [nicola.scamuffo@odcecchieti.it](mailto:nicola.scamuffo@odcecchieti.it)

Chieti li, 28 aprile 2015

**A tutti i Creditori**  
**LORO SEDI**

Oggetto: **Concordato preventivo n. 6/2014 R.C.P. - TRIBUNALE DI CHIETI**

"**SABILA S.r.l.**, codice fiscale 00248580680, con sede legale in Pescara (PE), Via Garigliano n. 5 e sede effettiva dell'impresa in San Giovanni Teatino (CH), Via Bolzano n. 2"

PEC [cp06.2014chieti@pecfallimenti.it](mailto:cp06.2014chieti@pecfallimenti.it)

==°°°°==

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 180, 5° comma, L.F. comunico che il Tribunale di Chieti con decreto 21 / 23 aprile 2015, alligato, ha omologato il concordato preventivo proposto dalla Sabila Srl ed ha confermato i sottoscritti:

Avvocato Giuseppe Piergiorgio De Medio

Dottor Nicola Scamuffo

commissari giudiziali

ed ha nominato la

Dottoressa Nicla Corvacchiola, c.f. n. CRV MRA 67T50L113J, con studio in Pescara,

Viale Bovio n. 154,

indirizzo mail: [nicla@studiodca.org](mailto:nicla@studiodca.org);


indirizzo PEC: [maria.corvacchiola@odcecchieti.it](mailto:maria.corvacchiola@odcecchieti.it)

liquidatore

Distinti saluti

I Commissari Giudiziali

  
Dott. Nicola Scamuffo

  
Avv. Giuseppe Piergiorgio De Medio

**Proc. 6/'14 R. conc.**



## **REPUBBLICA ITALIANA**

### **IL TRIBUNALE DI CHIETI**

*(Art. 180 l.fall.)*

riunito in camera di consiglio, nelle persone di:

dott. Camillo Romandini Presidente;

dott. Alberto Iachini Bellisarii Giudice;

dott. Nicola Valletta Giudice delegato ed estensore;

ha emesso - in esito a riserva dall'udienza del giorno 24/2/'15 - il seguente

### **D E C R E T O**

nel procedimento di concordato preventivo a carico di:

SABILA s.r.l., in persona dei commissari giudiziali, avv. Giuseppe Piergiorgio De Medio e dott. Nicola Scamuffo.

#### CENNI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Con ricorso, depositato in cancelleria in data 5/3/'14 la società debitrice ha chiesto l'ammissione al beneficio del concordato

IL GIUDICE DELEGATO  
*Dott. Nicola VALLETTA*

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Nicola Valletta", written over the printed name.

preventivo riservandosi, ai sensi dell'art.161, 6 comma, l.fall., la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo cit.art.

Il Tribunale, con decreto del 11/3/'14, ha concesso termine sino al 9/7/'14.


La società, quindi, nel termine stabilito, ha provveduto a integrare il ricorso, depositando la proposta concordataria unitamente al piano e la relazione dell'asseveratore, dott. Amedeo Di Pretoro, attestante la fattibilità del piano stesso.

In estrema sintesi, il piano e la proposta della società debitrice sono formulati secondo lo schema della cessione dei beni ai creditori; con i ricavi conseguibili dalla liquidazione del patrimonio della società è previsto il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti prededucibili e dei crediti assistiti da privilegio, nonché il pagamento integrale dei creditori chirografari per la sola sorte capitale. Nei suoi tratti essenziali, il piano e la proposta, da concretizzarsi nel termine stimato di tre anni a decorrere dal passaggio in giudicato dal presente decreto, offre ai creditori un attivo il cui realizzo stimato è pari a complessivi euro 7.206.704,20 a fronte di debiti conteggiati nella misura di euro 3.742.507,12.

I creditori non sono suddivisi in classi ai sensi dell'art. 160, comma 1, lett. c), l.fall.

Il Tribunale, in composizione collegiale, esperiti gli opportuni accertamenti, con decreto depositato in data 29/7/'14 ha accolto la domanda dichiarando l'apertura della procedura, nominando Giudice delegato il dott. Nicola Valletta e confermando quali commissari giudiziali l'avv. Antonella De Felice ed il dott. Giordano Albanese.

IL GIUDICE DELEGATO  
Dott. Nicola VALLETTA



Il Tribunale ha stabilito la somma di euro 60.000,00 da depositarsi per le spese di procedura ad integrazione della somma già versata di euro 20.000,00 in osservanza del decreto ex art.161, comma 6, l.fall.; ha, altresì, disposto la convocazione dei creditori per il giorno 10/11/'14 ed ha fissato il termine di dieci giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, per l'avviso ai creditori ex art.171 l.fall. a cura dei commissari giudiziali.

Il decreto è stato pubblicato nei modi previsti all'art.166 l.fall., in combinato disposto con l'art.17 l.cit.

Con successive istanze, depositate in data 4/8/2014 e 10/9/'14, la società ricorrente chiedeva le fosse accordato più ampio termine per il deposito del fondo spese di procedura causa le difficoltà incontrate nel conseguire il finanziamento già autorizzato ai sensi dell'art. 182 quater l.fall.; con successivi versamenti, entro il termine concesso sino al 15/10/'14, la società ricorrente integrava il fondo spese sino alla complessiva somma di euro 60.000,00; quindi, in data 3/11/'14, la società chiedeva che la somma da versare ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. fosse ridotta sino a concorrenza delle somme versate, richiesta che era accordata con provvedimento collegiale in data 4/11/'14.

In esito al provvedimento ex art.163 l.fall., i commissari hanno dato avviso ai creditori nel termine stabilito in decreto, quindi, in osservanza alle prescrizioni degli artt. 171 e 172 l.fall., hanno proceduto alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori, hanno assicurato l'inventario e la stima del patrimonio offerto in cessione e reso la loro relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta delle debitrice e sulla proposta, concludendo favorevolmente per la soluzione concordataria avanzata.

Sulla base delle valutazioni espresse dai commissari giudiziali

IL GIUDICE DELEGATO  
Dott. Nicola VALLETTA

nella loro relazione ex art.172 l.fall. ed in corso dell'adunanza del giorno 10/11/'14, i creditori hanno manifestato il loro ampio assenso al piano ed alla proposta di concordato della società debitrice conseguendo la votazione i seguenti risultati.

Su un totale di crediti ammessi al voto pari ad euro 943.544,65 , hanno espresso voto favorevole, conteggiando le adesioni presunte a norma dell'art.178, ultimo comma, l.fall., creditori che rappresentano l'importo di euro 839.682,42 , largamente superiore alla maggioranza richiesta all'art.177 l.fall. pari ad euro 471.772,33. Hanno espresso voto contrario i creditori che rappresentano l'importo di euro 103.862,23.


Il Giudice delegato, quindi, con decreto in data 30/12/'14, ha dichiarato raggiunte le maggioranze così come prescritte all'art.177 l.fall. ed ha riferito al collegio per i provvedimenti di cui all'art.180 l.fall.

Il Tribunale, con provvedimento in pari data, ha fissato l'udienza collegiale in camera di consiglio il giorno 24/2/'15 per la comparizione delle parti e dei commissari giudiziali, disponendo che la società istante provvedesse alla notifica ai commissari ed ai creditori dissenzienti del decreto.

Il 9/2/'15, i commissari giudiziali hanno depositato in cancelleria il proprio parere motivato esprimendosi nuovamente in senso favorevole all'omologazione del concordato.

In particolare, effettuata la ricognizione delle poste attive e passive oggetto di concordato, i commissari hanno stimato un attivo liquidabile in complessivi euro 6.312.676,20 ed accertato un passivo complessivamente pari ad euro 3.724.507,12 , assicurando prospettive di tacitazione integrale delle ragioni collocate in prededuzione, delle ragioni di credito in rango

IL GIUDICE DELEGATO  
*Dott. Nicola VALLETTA*



privilegiato e chirografario.

In data 13/2/'15 si sono costituiti in giudizio i commissari giudiziali, rappresentati e difesi dall'avv. Eliodoro D'Orazio; in pari data, si è costituita in giudizio la società debitrice, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Fimiani.

All'udienza del 24/2/'15 il Giudice delegato ha esposto breve relazione sullo stato della procedura; le altre parti costituite si sono riportate alle proprie memorie. Il Tribunale si è, quindi, riservato di decidere in ordine alla omologazione del concordato.


### MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO.

Richiama preliminarmente il collegio il principio -stabilito da ormai nota Cass.Civ. S.U. 1521/'13- per il quale è rimesso al Tribunale un controllo di legittimità che si attua verificando l'effettiva realizzabilità concreta della procedura di concordato, intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento; ovvero se la causa concreta (schema concreto dell'assetto di interessi voluto dalle parti) del negozio sia sussumibile nella causa tipica predisposta dal legislatore, intesa come schema dell'operazione economico-giuridica che quell'assetto di interessi mira a realizzare.

Più concretamente il Tribunale deve verificare (oltre ovviamente la regolarità della procedura e la osservanza delle norme inderogabili di legge) se l'accordo concordatario nel concreto maturato tra le parti (peraltro, con il meccanismo della vincolatività della maggioranza sulla minoranza) sia sussumibile nel tipo negoziale predisposto dal legislatore.

Se è ben vero che questo controllo non consente al Tribunale di

IL GIUDICE DELEGATO  
*Dot. Nicola VALETTA*



valutare la convenienza della proposta per i creditori, è però pur vero che il collegio deve verificare se i creditori abbiano avuto la dovuta informazione per un assenso (esplicito o implicito) consapevole: e ciò anche con riferimento alla fattibilità del piano, con riferimento alle prospettive di concreta liquidazione nei tempi prospettati.

L'iter del giudizio di omologazione si è svolto nel pieno rispetto della legge fallimentare e la domanda può essere accolta anche nel merito.

Risultano osservate le prescrizioni di legge concernenti l'ammissibilità del concordato. Dai documenti prodotti si evince che la debitrice versa nelle condizioni previste agli artt.160 e seguenti l.fall.

La procedura si è regolarmente svolta; il quadro informativo e di verifica reso dai commissari è stato sufficiente al giudizio finale dei creditori: nessuno di essi ha lamentato carenze informative riscontrabili e nelle relazioni dei commissari e in corso dell'adunanza.

Le maggioranze prescritte all'art.177 l.fall. sono state ampiamente raggiunte come risulta dai verbali acclusi al fascicolo della procedura.

Quanto alla convenienza economica del concordato proposto, la cui valutazione non è più rimessa a codesto collegio, sussistono, a parere dei commissari giudiziali, previsioni di puntuale adempimento; altresì deve essere considerata l'espressione adesiva della totalità dei creditori quasi mai impreparati a giudizi di opportunità economica.

Quanto al giudizio di meritevolezza, anch'esso sottratto al Tribunale dalla riforma della legge fallimentare, dalle istruttorie

  
IL GIUDICE DEL CASO  
Dott. Nicola VALLETTA

espletate e dalle relazioni redatte dai commissari non emergono elementi di dolo o colpa a carico degli organi amministrativi. Il concordato preventivo “de quo” viene quindi omologato.

**MODALITA' DI ESECUZIONE**  
**DISPOSTE DAL TRIBUNALE**

Premette il Tribunale che il piano e la proposta presentati dalla società SABILA s.r.l. configurano una cessione dei beni ai creditori, stante il disposto dell'art. 182 l.fall., pertanto, il collegio ritiene debba provvedersi alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, nonché debbano essere determinate le modalità di liquidazione.


Il Tribunale, pertanto, ritenuto che il piano concordatario così come strutturato, sia coerente con la proposta e concretamente realizzabile, rende le prescrizioni specificate nel dispositivo.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale:

- omologa il concordato preventivo proposto da:
- SABILA s.r.l., con sede in Pescara (PE), Via Garigliano n. 5, Codice Fiscale 00248580680;
- conferma la nomina dell'avv. Giuseppe Piergiorgio De Medio e del dott. Nicola Scamuffo all'ufficio di commissario giudiziale;
- nomina quale liquidatore la dott.ssa Maria Nicla Corvacchiola;
- riserva la nomina del Comitato dei creditori –delegando a tal fine il Giudice delegato- in esito a segnalazione del commissario


IL GIUDICE DELEGATO  
Dott. Nicola VILLETTA



liquidatore

- prende atto che per l'esecuzione del concordato il debitore ha indicato presuntivamente il termine di tre anni a decorrere dal passaggio in giudicato del presente decreto, ritenuto congruo dal collegio;
- dispone, stante la disposizione di cui al primo comma dell'art.182 l.fall., poiché si versa nell'ipotesi di concordato con "cessio bonorum" ed il concordato proposto non dispone diversamente:
  - 1) i commissari giudiziali vigileranno sull'operato dei liquidatori e dovranno riferire al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
  - 2) Il liquidatore, entro tre mesi dal deposito del presente decreto, sulla scorta delle scritture contabili della debitrice, formerà l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e dei diritti di prelazione dandone notizia nei modi previsti all'art.31 bis l.fall. a coloro la cui pretesa non sia stata in tutto o in parte contemplata nell'elenco medesimo;
  - 3) nello stesso termine, il liquidatore provvederà alla predisposizione di un programma di liquidazione nel quale saranno specificate le modalità e le condizioni della vendita dei singoli cespiti da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. La liquidazione dei beni avverrà secondo le norme di cui agli articoli da 105 a 108 ter l.fall., in quanto compatibili, tramite procedure competitive e anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate nel piano, assicurando in ogni caso adeguate forme di pubblicità. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili ed altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e

IL GIUDICE DELEGATO  
Dott. Nicola VALLETTA



passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. Degli esiti delle procedure, sulle quali vigilano i commissari giudiziali, il liquidatore darà adeguata informativa, oltre che nelle relazioni periodiche previste, depositando in cancelleria la relativa documentazione;


- 4) i ricavi e le somme a qualsiasi titolo riscosse dalla liquidazione dei beni saranno depositati su conto corrente acceso presso l'istituto di credito designato dal liquidatore ed intestato alla *procedura di concordato*; i ritiri e le utilizzazioni delle somme avverranno con le modalità stabilite dallo stesso Giudice delegato;
- 5) dell'andamento delle operazioni e dell'esecuzione del piano il liquidatore darà adeguata informazione ai creditori con il deposito in cancelleria, ogni sei mesi solari (30/6 ; 31/12 di ciascun anno; quest'ultimo termine anticipabile al 15/12 o differibile al 15/1), di una relazione informativa il cui contenuto minimo darà conto dell'attività svolta, nonché dello stato della procedura, sia per quanto riguarda la realizzazione delle attività che i riparti a tacitazione del ceto creditorio. Copia della relazione verrà comunicata a mezzo p.e.c. al comitato dei creditori ed ai commissari giudiziali; questi ultimi, a loro volta, la comunicano ai creditori a norma dell'art.171, secondo comma, 1.fall. Si applica l'art.33, ultimo comma, primo, secondo e terzo periodo, 1.fall.;
- 6) il riparto in favore dei creditori dovrà avvenire nel rispetto delle scadenze previste nel piano, compatibilmente con i tempi e gli esiti delle operazioni di liquidazione. Si applicano le norme di cui agli artt.110 e seguenti 1.fall. Il riparto, predisposto dal

IL GIUGLIANTE  
Dott. Nicola VALLETTA

liquidatore e corredato del parere dei commissari giudiziali, sarà comunicato ai creditori con le modalità di cui all'art.171, secondo comma, 1.fall. Dalla data della ricezione della comunicazione decorrerà il termine di quindici giorni per proporre reclamo al Giudice delegato ai sensi dell'art. 36 1.fall. Decorso tale termine, il Giudice delegato, su richiesta del liquidatore, dichiarerà esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione sarà dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti contestati. Il provvedimento che deciderà sui reclami disporrà in ordine alla destinazione delle somme accantonate; in assenza di tale specificazione del collegio, il Giudice delegato provvederà in attuazione del "*decisum*" del reclamo. All'esito del riparto finale, il liquidatore depositerà la relazione finale esponendo le argomentazioni in forza delle quali ritenga di avere reso adempimento del concordato in favore dei creditori. La relazione dovrà essere corredata di parere motivato dei commissari giudiziali;

- 7) compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il liquidatore dovrà presentare il conto della gestione al Giudice delegato; si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'art.116 1.fall.; approvato il conto della gestione, il liquidatore rimetterà gli importi dovuti, o quelli ancora dovuti, ai singoli creditori secondo le modalità indicate al punto precedente. Si applica la disposizione dell'art.117 1.fall.;
- 8)il Giudice delegato, se ricorreranno i presupposti, con suo decreto, dichiarerà adempiuto il concordato;
- 9)il Giudice delegato, o il Tribunale ove occorra, provvederà con proprio decreto per quanto non espressamente previsto ai punti

IL GIUDICE DELEGATO  
Dott. Nicola VALLETTA



precedenti.

Così deciso in Chieti all'esito della camera di consiglio del 21/4/'15

Il Giudice estensore  
(dott. Nicola Valletta)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Gina ANNECCHINI



Il Presidente  
(dott. Camillo Romandini)

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL  
TRIBUNALE DI CHIETI  
Chieti li 23 APR. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Gina ANNECCHINI